QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

INDICE

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 3
2.1 Descrizione del progetto in relazione agli strumenti pianificatori, di settore e territoriali vigenti e rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori 3
2.1.1 Pianificazione territoriale a livello regionale e provinciale 4
2.1.1.1 Piano territoriale di coordinamento paesaggistico regionale 4
2.1.1.2 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) 10
2.1.1.3 Piano Territoriale di coordinamento Provinciale 12
2.1.2 Pianificazione comunale generale ed attuativa 17
2.1.2.1 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 17
2.1.3 Pianificazione di settore inerente le problematiche ambientali 17
2.1.3.1 Piano del Parco di Montemarcello 21
2.1.3.2 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 22
2.1.3.3 Zone di Protezione Speciale 23
2.1.3.4 Tutela delle acque 23
2.1.4 Programmazione generale e specifica nel settore dei rifiuti 23
2.1.4.1 Piano Provinciale di localizzazione delle aree per impianti di recupero e di smaltimento rifiuti 24
2.2 Indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari 26
2.3 Attualità del progetto ed eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori 26

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il presente quadro fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale e contiene l'individuazione di eventuali vincoli presenti sull'area interessata (vincoli paesistici, naturalistici storico-artistici, archeologici, idrogeologici, demaniali, di servitù pubbliche o di altre limitazioni all'uso della proprietà).

2.1 Descrizione del progetto in relazione agli strumenti pianificatori, di settore e territoriali vigenti e rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località "Mangina" nel Comune di Borghetto di Vara, in Provincia di La Spezia.
L'area interessata dal progetto si trova sul versante destro del Torrente Malacqua, poco a monte della confluenza col F. Vara, in corrispondenza di uno svincolo stradale abbandonato; a monte corre l'autostrada A-12 GE-LI col viadotto "Costa Roverano".
L'area è contenuta nell'elemento 233134 della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000; la quota media è di circa 152 m s.l.m.

La normativa vigente in materia di rifiuti, nell'indicare i criteri generali relativi alle attività di gestione, prevede che esse debbano svolgersi assicurando la tutela della salute umana e l'integrità dell'ambiente. Tutte le possibili conseguenze negative connesse con l'attività di gestione debbono essere realizzate, per quanto più possibile, senza causare rischi alle sorgenti d'acqua, all'aria, al suolo, nonché alla fauna ed alla flora, oltre che inconvenienti generati da rumori o da odori. In definitiva, tutto deve avvenire senza danneggiare il paesaggio, gli insediamenti abitativi o i siti di particolare interesse tutelati dalla normativa vigente.
L'analisi degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali viene effettuata allo scopo di determinare le principali opzioni di sviluppo, trasformazione e salvaguardia previste dalle Autorità competenti per il territorio nell'ambito del quale si andrà ad inserire l'opera.
In particolare, le verifiche riguardano:

- la pianificazione territoriale a livello regionale e provinciale;
- la pianificazione comunale generale ed attuativa;

- la pianificazione di settore inerente le problematiche ambientali;
- la programmazione generale e specifica nel settore dei rifiuti.

2.1.1 Pianificazione territoriale a livello regionale e provinciale

2.1.1.1 Piano territoriale di coordinamento paesaggistico regionale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) della Regione Liguria è stato redatto sulla base e con le procedure previste dalla L.R. 39/1984, è stato adottato alla fine del 1986 ed approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.6 del 26 febbraio 1990.

Il PTCP è uno strumento preposto a governare sotto il profilo paesistico le trasformazioni del territorio ligure: definisce una disciplina valida per l'intero territorio regionale ed applicabile in ogni parte di questo, a prescindere dalla sussistenza di vincoli ai sensi del D. Lgs. 490/1999. Gli obiettivi che il persegue riguardano:

- la qualità del paesaggio, patrimonio di cui occorre arrestare il dissipamento e che può essere integrato con nuove ricchezze;
- l'accessibilità al territorio e la fruizione delle sue risorse per scopi ricreativi e culturali, con particolare riferimento alla possibilità di accesso al mare;
- la conservazione nel tempo di quelle testimonianze del passato che rendono possibile riconoscere ed interpretare l'evoluzione storica del territorio;
- la preservazione di quelle situazioni nelle quali si manifestano fenomeni naturali di particolare interesse scientifico o didattico, considerando l'eredità della terra patrimonio della nostra civiltà;
- la ricerca di condizioni di crescente stabilità degli ecosistemi, a compensazione dei fattori di fragilità determinati dall'urbanizzazione e dallo sfruttamento produttivo delle risorse;
- l'oculata amministrazione di alcune fondamentali risorse non riproducibili come gli acquiferi, gli arenili, i giacimenti di minerali utili, le piante fertili, etc.

La struttura del PTCP è abbastanza simile a quella degli strumenti urbanistici comunali:

- è infatti costituito da una cartografia di azzonamento, da una serie di norme di attuazione e da una relazione che illustra metodi di indagine e scelte effettuate;
- opera mediante la suddivisione del territorio in aree, alle quali viene attribuita una determinata normativa;

- disciplina le trasformazioni in modo descrittivo e qualitativo (non fornisce cioè indice di edificabilità), indicando in quali termini sia consentito apportare al territorio modificazioni rispetto alla situazione attuale normalmente assunta come riferimento.

Il Piano Paesistico è articolato in tre diversi livelli di operatività:

* un **livello territoriale** che suddivide l'intero territorio ligure in 100 ambiti per i quali il piano detta indirizzi generali, rivolti prevalentemente alla pianificazione urbanistica comunale e alle politiche settoriali della stessa Regione;
* un **livello locale** in base al quale, all'interno degli ambiti di cui sopra, si individuano situazioni differenziate che richiedono norme e indirizzi di comportamento specifici;
* un **livello puntuale** le cui indicazioni devono essere sviluppate nelle successive fasi della pianificazione paesistica comunale secondo due linee distinte: la definizione di norme e indirizzi alla scala esecutiva degli interventi e la definizione di criteri e di strumenti tecnici di controllo della progettazione con riguardo particolare all'approfondimento conoscitivo della situazione nella quale si opera.

La disciplina paesaggistica a livello puntuale è quindi contenuta nel Piano Urbanistico Comunale mentre il livello territoriale e quello locale è presente nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

Poiché la discarica non rientra nelle aree carsiche definite nel Piano in oggetto, nel seguito si riportano in sintesi le previsioni del piano relativamente a:

* Assetto insediativo,
* Assetto vegetazionale,
* Assetto geomorfologico.

L'analisi del Piano è stata effettuata tenendo conto anche del documento congiunto che Regione Liguria e Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici (SBAA) della Liguria hanno elaborato per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

Assetto insediativo

La zona sede di intervento è classificata in parte tra le **Aree Non Insediate** (**ANI**) soggette a regime normativo di **Trasfomabilità** (**TR**) (art. 54 delle "Norme di attuazione del Piano") e **Attrezzature ed Impianti (AI)** (art. 54 bis) ed in parte tra le **Aree Non Insediate** (**ANI**) soggette a regime normativo di **Mantenimento (MA)** (art. 52 delle "Norme di attuazione del Piano").

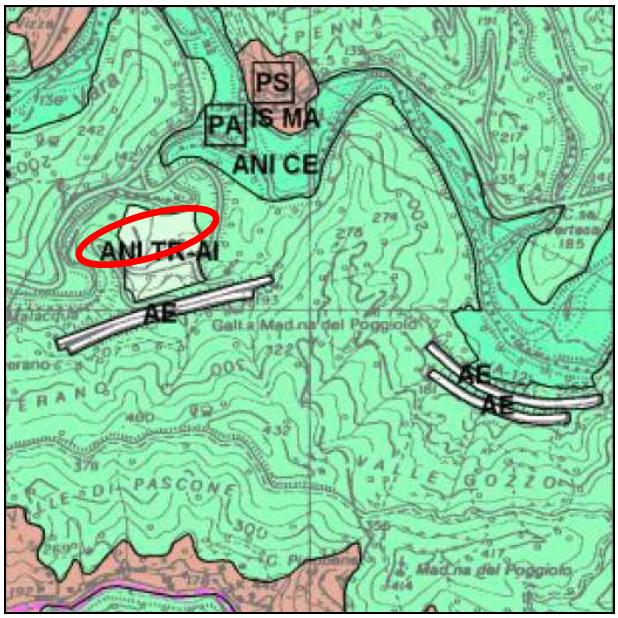


Figura 2.1 - Estratto del PTCP: assetto insediativo

Il suddetto regime ANI-TRA-AI si applica nei casi in cui a previsioni insediative dello strumento urbanistico generale non si oppongono specifiche ragioni di ordine paesistico-ambientale che ne impediscano l'attuazione.

L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso forme idonee a garantirne il corretto inserimento nel contesto paesistico.

Sono pertanto consentite, previa elaborazione di Studio Organico d'Insieme, operazioni di trasformazione dello stato dei luoghi, nei limiti e nelle forme dei tipi insediativi rispettivamente specificati nella cartografia di Piano (ID o NI o TU o AI).

Essendo il tipo insediativo AI, il Piano considera ai fini della loro disciplina quelle attrezzature e quegli impianti che per natura, dimensione e localizzazione incidono in misura significativa sui valori paesistico-ambientali.

Dette attrezzature ed impianti sono disciplinati dalla presente Sezione VII, salve le disposizioni speciali di cui al Capo VI del presente Titolo.

Il regime ANI-MA si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.

L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti, ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Assetto geomorfologico

La zona sede di intervento è classificata in regime normativo di **MODIFICABILITÀ di tipo B (MO-B)** (art. 67 delle "Norme di attuazione del Piano").

Tale regime si applica in tutte le parti dei territorio non assoggettate ai regimi normativi di cui ai restanti articoli della Sezione I.

Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere.

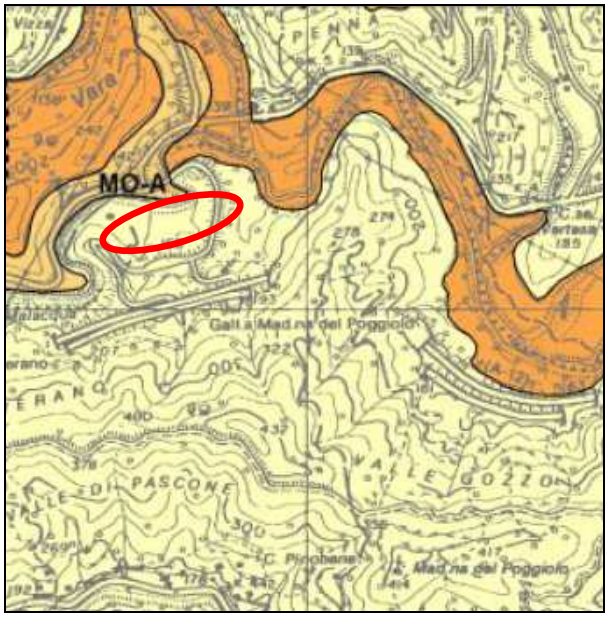


Figura 2.2 - Estratto del PTCP: assetto geomorfologico

All'interno del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti sono soggetti a disposizioni speciali. (**Sezione III Discariche e Impianti di trattamento rifiuti**)

All'**art.83** della suddetta sezione si riporta che "Agli effetti del presente Piano le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti, in quanto soggetti ad autorizzazione regionale a norma della vigente legislazione in materia, possono essere realizzati nelle parti di territorio non assoggettate a regime normativo di **Conservazione** ovvero, se comprese nei sistemi di aree di interesse naturalistico – ambientale da istituirsi mediante apposite leggi regionali, al regime normativo di

Mantenimento in relazione a qualsivoglia assetto, con l'osservanza delle condizioni stabilite dai successivi articoli 84 e 85."

Essendo l'area oggetto del presente studio indicata come possibile discarica di Servizio nel piano Provinciale dei Rifiuti, si fa riferimento all'art. 84 in cui si riporta che "*La realizzazione dei singoli interventi previsti dai Piani di Settore di cui alla vigente legislazione in materia di smaltimento dei rifiuti è subordinata all'approvazione di uno Studio Organico d'Insieme riferito, in particolare, all'inserimento nel contesto paesistico – ambientale della discarica o dell'impianto, considerati nel loro assetto definitivo nonché nelle fasi significative della loro evoluzione*" e che "*Tale Studio Organico d'Insieme costituisce documentazione obbligatoria e, dove occorra, integra il progetto da presentarsi – in attuazione dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente 28/12/1987 n.559 – ai fini della sua approvazione a norma delle vigenti legislazioni in materia di smaltimento dei rifiuti e di protezione delle bellezze naturali.*"

Assetto vegetazionale

L'area di interesse è classificata in regime normativo di **CONSOLIDAMENTO (CO)** (art. 72 delle "Norme di attuazione del Piano")

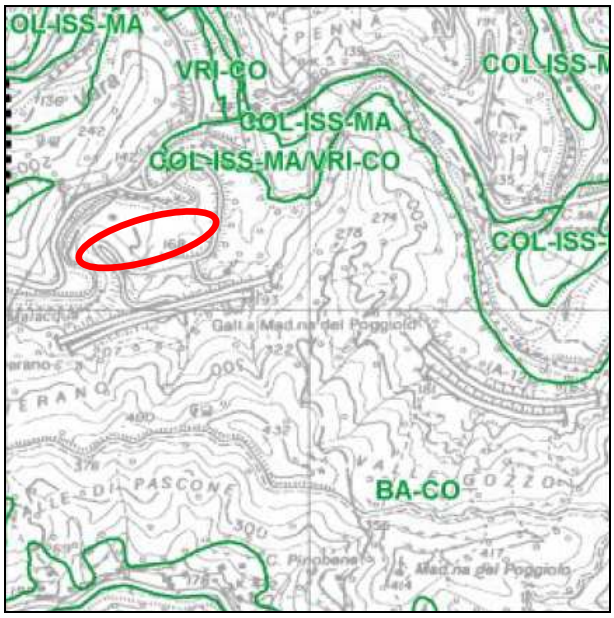


Figura 2.3 - Estratto del PTCP: assetto vegetazionale

Tale regime si applica nelle parti del territorio parzialmente o totalmente boscate, nelle quali le condizioni dello strato arboreo, pur essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, siano invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la percentuale d'esemplari d'alto fusto ed il vigore vegetativo o nelle quali l'estensione della superficie boscata sia insufficiente in rapporto alle esigenze di presidio idrogeologico.

L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.

Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, dei bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati, fermo restando il rispetto delle specifiche indicazioni contenute nella cartografia dei Piano per quanto riguarda le essenze.

2.1.1.2 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) è stato adottato con Delibera del comitato Istituzionale n° 180 del 27 Aprile 2006 ed approvato con Delibera di Consiglio Regionale 18.07.06, n. 24 (BURL Parte II n. 34, SO n. 1 del 23.08.06) - territorio ligure.

Nel piano vengono analizzati gli aspetti relativi alle fasce di inondabilità dei corsi d'acqua presenti sul territorio ed al dissesto idrogeologico.

Il sito di intervento è interessato dalla presenza del torrente Malacqua, nel suo tratto terminale prima della confluenza con il Torrente Vara, e del Torrente Mangina.

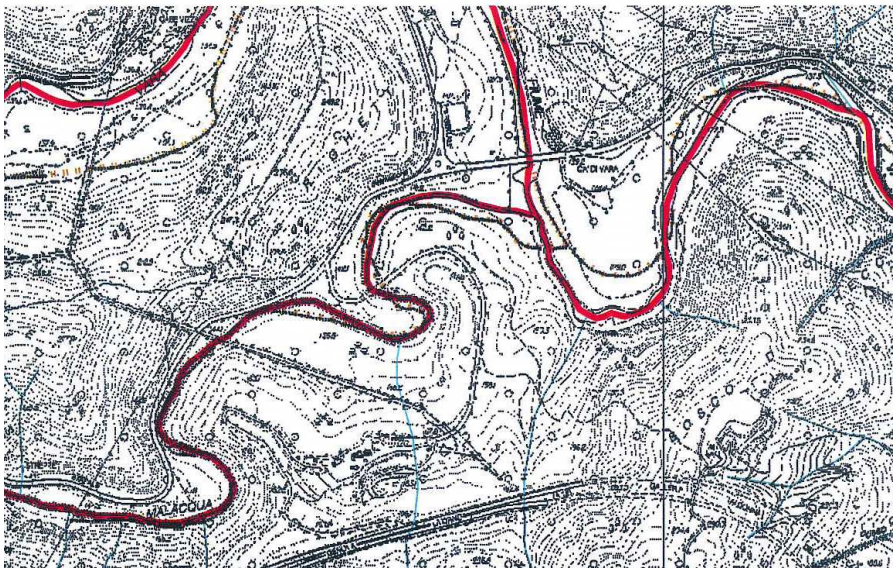


Figura 2.4 –Estratto del PAI TAV.2 Carta del reticolo idrografico ai fini dell'applicazione delle NdA, scala 1:10.000

Per tali corsi d'acqua, le fasce di inondabilità sono definite lungo tutto il corso del torrente Malacqua e sopratutto in prossimità della confluenza con il Fiume Vara.

L'area della discarica resta comunque esclusa da tali fasce e risulta alquanto improbabile la loro interazione con l'impianto.

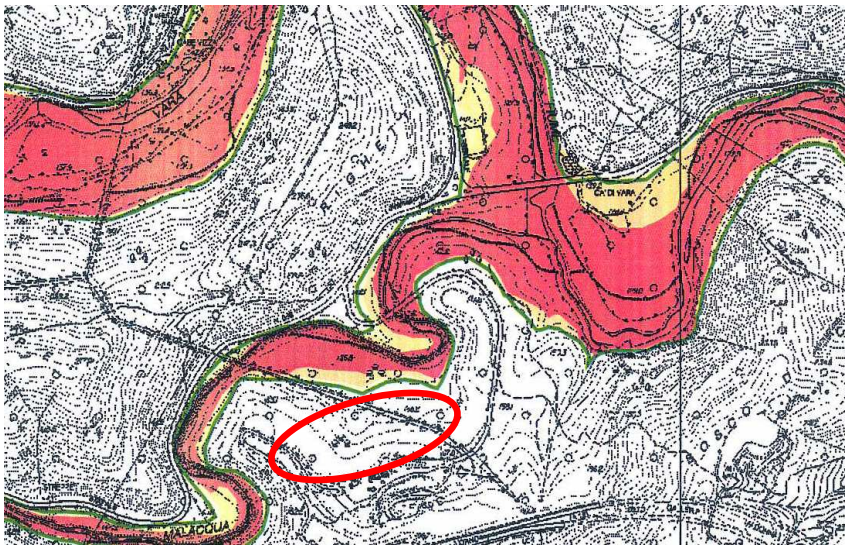


Figura 2.5 –Estratto TAV.4 del PAI Carta della pericolosità idraulica con Fascia di Riassetto Fluviale e aree inondabili scala 1:10.000

Per quel che riguarda la suscettività al dissesto idrogeologico, l'area d'intervento non ricade in alcuna zona mappata. In tali aree i processi geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa e il Piano quindi, non prevede alcuna prescrizione.

2.1.1.3 Piano Territoriale di coordinamento Provinciale

Il piano territoriale di Coordinamento della Provincia della Spezia rappresenta il principale strumento di pianificazione territoriale a livello provinciale ed è stato redatto ai sensi della L.R. 36/1997 e formalmente adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 21/02/1997.
Tale strumento articola le politiche di organizzazione delle componenti dell'assetto insediativo facendo innanzitutto riferimento a "macroambiti" che si caratterizzano per la differente complessità della loro organizzazione insediativa.

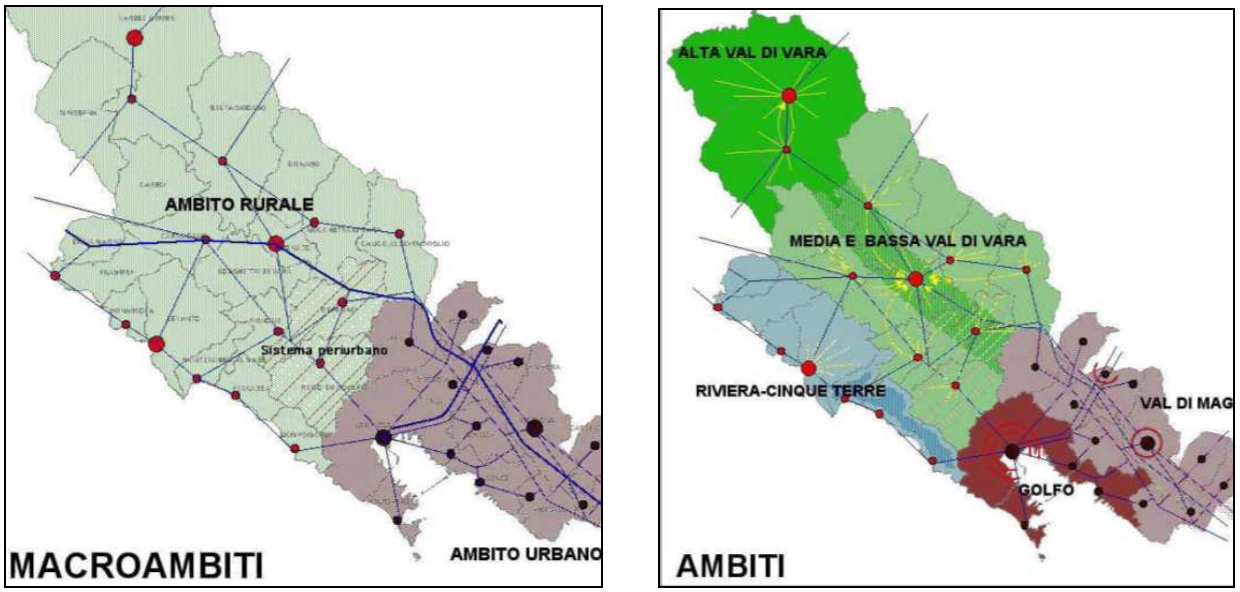


Figura 2.6 –Estratto TAV.3.1.1. del PTC

Il sito di progetto si inserisce nel macroambito rurale, a bassa densità insediativa, di funzioni, di relazioni.

Relativamente agli ambiti l'area in oggetto è ricompresa nell'inquadramento territoriale denominato Media valle, caratterizzata da un centro ordinatore (Brugnato), baricentrico, e diversi centri di vallata posti in quota o a fondovalle

La Tavola 2 ("Lo spazio rurale"), relativamente alla classificazione territoriale, definisce il sito in esame come "rurale Seminaturale dei boschi e delle foreste"

Gli obiettivi generali, per tale tematica, sono rivolti a far sì che lo spazio rurale possa essere il luogo in cui si esplicano le attività agricole e forestali, ove si rinvengono le emergenze naturalistiche e paesaggistiche da conservare e valorizzare e, al contempo, essere un luogo nel quale (in un'ottica di massima conservazione di un bene non riproducibile) possono realizzarsi processi di innovazione economica e funzionale rilevanti, generati anche dall'insediamento di nuove attività economiche e di nuove strutture sociali.

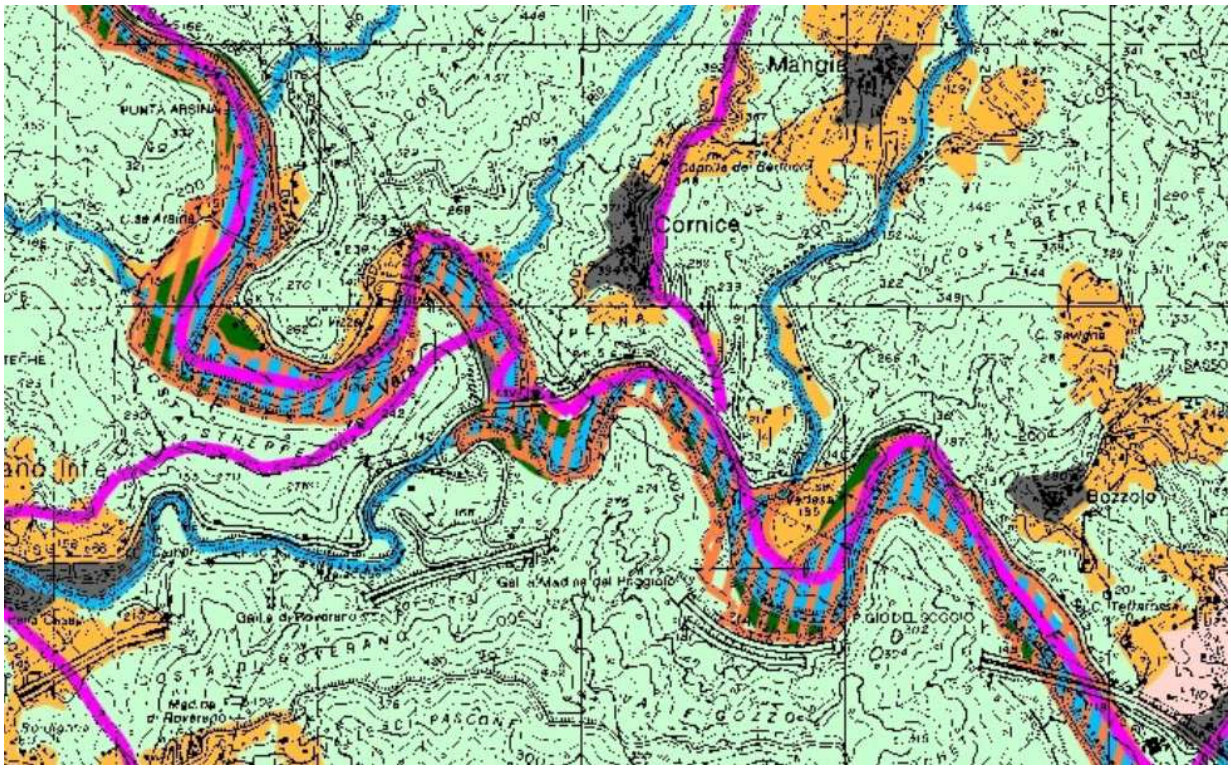


Figura 2.7 –Estratto TAV. 2 . del PTC :spazio rurale

Nella tavola del sistema delle funzioni produttive l'area d'interesse è catalogata come area produttiva della Val di Vara con evoluzione prevista di riqualificazione finalizzata allo sviluppo di funzioni connesse all'integrazione a rete di servizi a scala provinciale

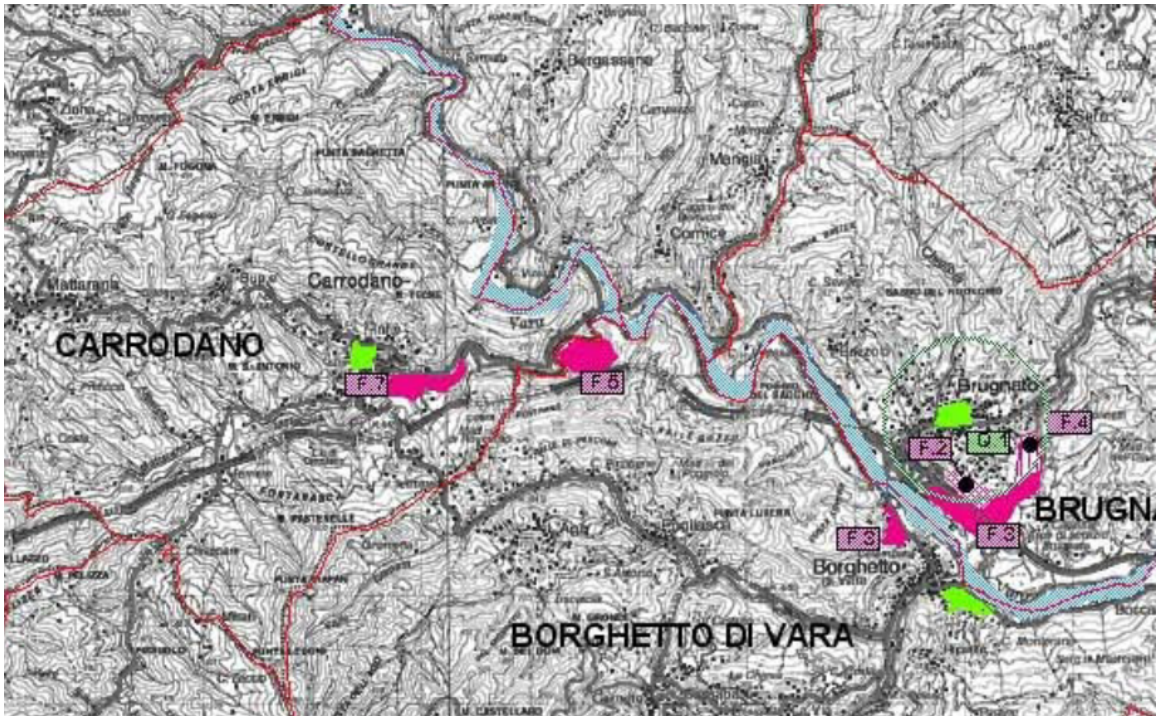


Figura 2.8 –Estratto TAV. 3.1.2. del PTC : Sistema della funzioni produttive

In relazione al "ciclo dei rifiuti", sebbene il PTC non si occupi direttamente della programmazione delle attività di gestione dei rifiuti, individua tuttavia alcuni criteri inerenti la classificazione del territorio circa l'idoneità, o meno, di ospitare siti di smaltimento/recupero quale contributo alla pianificazione di settore.

Per quel che concerne i criteri assunti per la selezione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, nell'area in oggetto, l'analisi di compatibilità effettuata nell'ambito del Piano ha rilevato:

FATTORI ESCLUDENTI

- Assenza di fattori escludenti cartografabili;
- Assenza di fattori escludenti non cartografabili;

FATTORI PENALIZZANTI

- Assenza di fattori penalizzanti cartografabili;

- Presenza di fattori penalizzanti non cartografabili *(caratteristiche orografiche tali da rendere necessarie ingenti opere di regimazione idraulica)*

FATTORI PREFERENZIALI

- presenza di fattori preferenziali cartografabili *(localizzazione in area produttiva)*
- presenza di fattori preferenziali non cartografabili *(connessione del sito al centro gravitazionale)*

A livello cartografico, come si può vedere nello stralcio della tavola riportata di seguito l'area di discarica (contrassegnata da un ovale di colore rosso) rientra nelle zone rappresentate dai seguenti colori:

Giallo ocra i fattori penalizzanti per ogni tipologia di impianto,

campitura tratteggiata bianca aree produttive esistenti e di progetto.

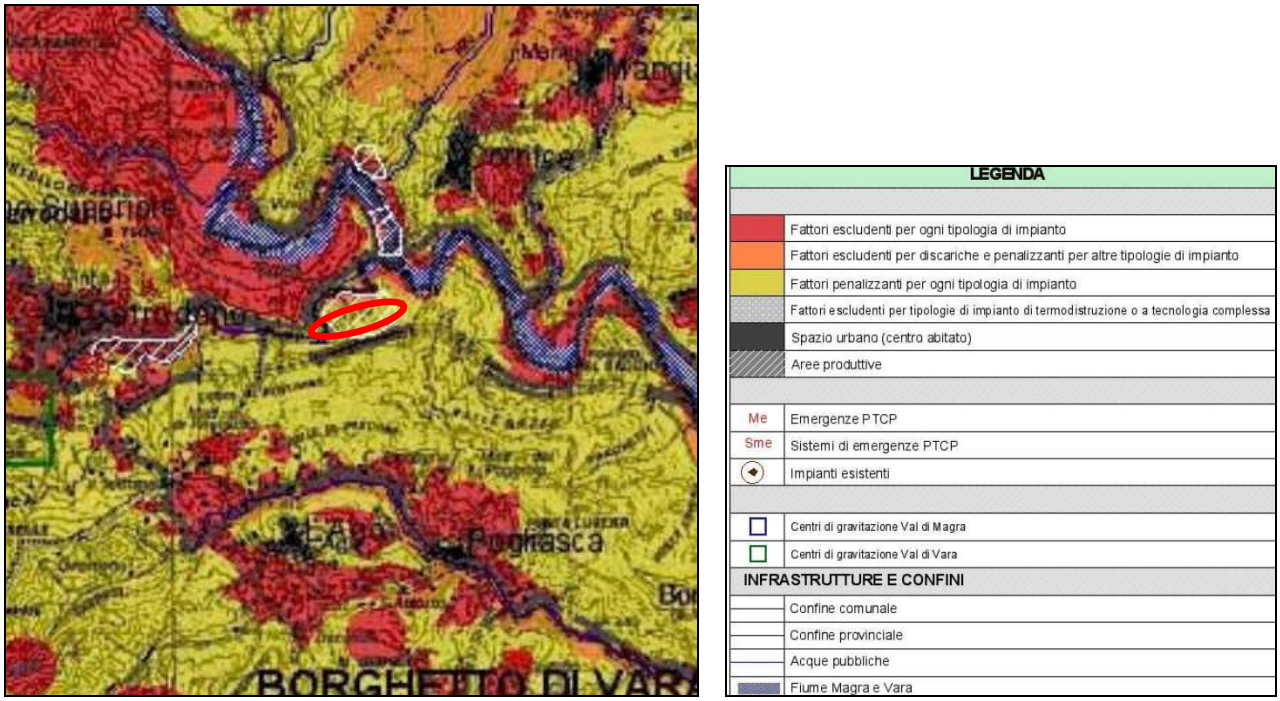
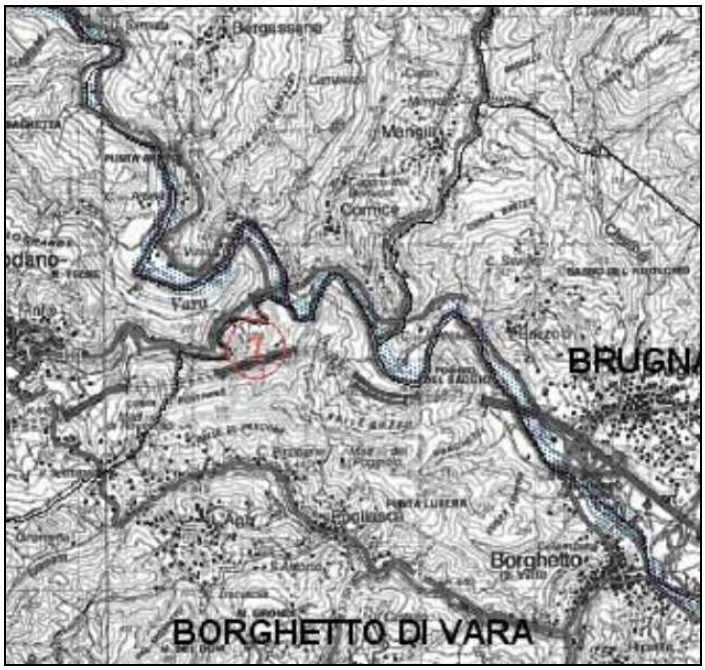
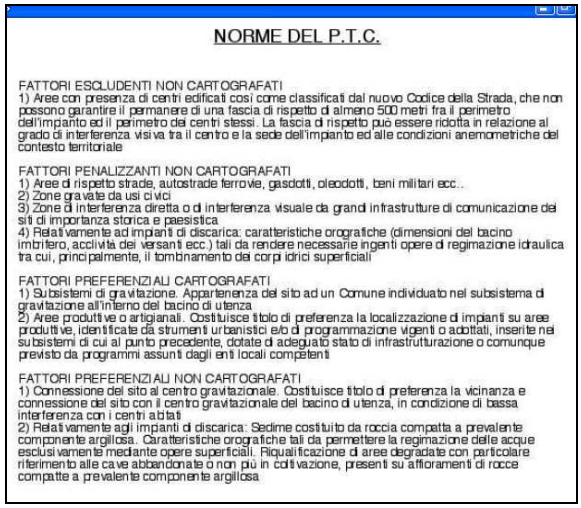


Figura 2.8 –Estratto TAV. 3.2.2. del PTC : Stralcio della carta relativa ai "Criteri per l'identificazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti"

Il piano territoriale di coordinamento individua infine, nella tavola di cui viene riportato lo stralcio dell'area di interesse, i siti idonei alla realizzazione di impianti di rifiuti e nella medesima tavola viene riportata una tabella di verifica per siti delle norme del medesimo Piano





NORME DEL P.T.C.

FATTORI ESCLUDENTI NON CARTOGRAFATI
1) Aree con presenza di centri edificati così come classificati dal nuovo Codice della Strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di almeno 500 metri fra il perimetro dell'impianto ed il perimetro dei centri stessi. La fascia di rispetto può essere ridotta in relazione al grado di interferenza visiva tra il centro e la sede dell'impianto ed alle condizioni anemometriche del contesto territoriale

FATTORI PENALIZZANTI NON CARTOGRAFATI
1) Aree di rispetto strade, autostrade ferrovie, gasdotti, oleodotti, beni militari ecc..
2) Zone gravate da usi civici
3) Zone di interferenza diretta o di interferenza visuale da grandi infrastrutture di comunicazione dei siti di importanza storica e paesistica
4) Relativamente ad impianti di discarica: caratteristiche orografiche (dimensioni del bacino imbrifero, acclività dei versanti ecc.) tali da rendere necessarie ingenti opere di regimazione idraulica tra cui, principalmente, il tombinamento dei corpi idrici superficiali

FATTORI PREFERENZIALI CARTOGRAFATI
1) Subsistemi di gravitazione. Appartenenza del sito ad un Comune individuato nel subsistema di gravitazione all'interno del bacino di utenza
2) Aree produttive o artigianali. Costituisce titolo di preferenza la localizzazione di impianti su aree produttive, identificate da strumenti urbanistici e/o di programmazione vigenti o adottati, inserite nei subsistemi di cui al punto precedente, dotate di adeguato stato di infrastrutturazione o comunque previsto da programmi assunti dagli enti locali competenti

FATTORI PREFERENZIALI NON CARTOGRAFATI
1) Connessione del sito al centro gravitazionale. Costituisce titolo di preferenza la vicinanza e connessione del sito con il centro gravitazionale del bacino di utenza, in condizione di bassa interferenza con i centri abitati
2) Relativamente agli impianti di discarica: Sedime costituito da roccia compatta a prevalente componente argillosa. Caratteristiche orografiche tali da permettere la regimazione delle acque esclusivamente mediante opere superficiali. Riqualificazione di aree degradate con particolare riferimento alle cave abbandonate o non più in coltivazione, presenti su affioramenti di rocce compatte a prevalente componente argillosa

descrizione	NORME DEL P.T.C.											note
	fatt. escludenti			fatt. penalizzanti				fatt. preferenziali				
	cartografati	non cartografati	cartografati	non cartografati				cartografati		non cartografati		
		1		1	2	3	4	1	2	1	2	
MANGIA DI BORGHETTO (7)	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	

Figura 2.9 –Estratto TAV. 3.2.3. del PTC : Stralcio della carta relativa all' Individuazione di siti idonei alla realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti

2.1.2 Pianificazione comunale generale ed attuativa

2.1.2.1 Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

L'area risulta ***classificata nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 5 del 25/01/2001 in parte*** come Zona Artigianale ed in parte come zona Agricola boschiva.

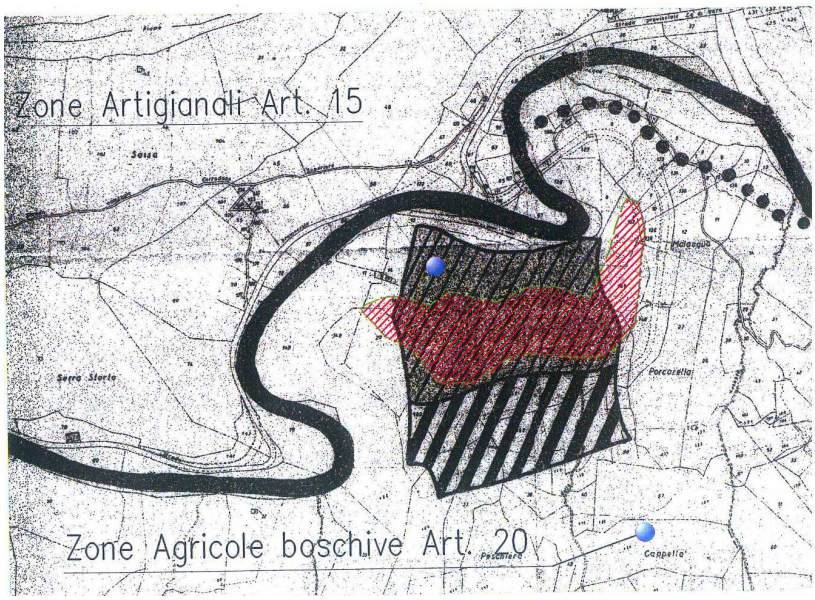


Figura 2.10 –Estratto PRG con sovrapposizione area di intervento

Le zone Artigianali sono destinate ad impianti anche di nuova realizzazione mentre nelle aree agricolo –boschive sono consentiti interventi strettamente connessi con l'attività forestale e antincendio.

2.1.3 Pianificazione di settore inerente le problematiche ambientali

Con la legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991, lo Stato italiano ha dettato i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Ai sensi della medesima legge i territori che costituiscono il patrimonio naturale (le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale, specie se vulnerabili) sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. I territori sottoposti al predetto regime di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali protette, nelle quali possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

La legge individua le seguenti tipologie di aree naturali protette:

- i parchi nazionali;
- i parchi naturali regionali;
- le riserve naturali statali o regionali;
- le aree marine protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127 e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

L'art. 6 della legge quadro precisa che fuori dei centri edificati e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, nelle aree naturali protette sono vietati l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, nonché qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In particolare, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, tra cui l'apertura e l'esercizio di discariche.

Tale legge quadro va integrata con una serie di norme nazionali e regionali relativa alle aree naturali tutelate. La direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 ("Direttiva Uccelli"), concernente la

conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri vengono delegati ad adottare le misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione speciale istituite, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli. La direttiva n. 92/43/CEE del 21/5./992 (Direttiva "Habitat") è relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. La direttiva fornisce le definizioni di:

- habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
- sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene,contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della rete Natura 2000, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica;
- zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;
- rete Natura 2000: una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, formata dai siti in cui si trovano particolari tipi di habitat naturali e habitat di specie, che deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

Inoltre, la direttiva prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Con decreto 17 Ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", il Ministero dell'ambiente ha integrato la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le Regioni e le Province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, garantendo la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale.

L'individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì tesa ad assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. Il decreto precisa che, per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel medesimo, previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.

In particolare, l'art. 2 del decreto definisce le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC), da implementarsi da parte delle Regioni e delle Province autonome, e necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito è stato individuato. L'art. 5, nel definire i criteri minimi e uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS, prevede esplicitamente il divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

2.1.3.1 Piano del Parco di Montemarcello

L'area protetta è stata istituita nel 1995 con la Legge Regionale n° 12, in materia di riordino delle aree protette della Regione Liguria, dall'unione del Parco fluviale della Magra con l'Area protetta di Montemarcello; il primo era stato istituito con la Legge Regionale n° 43 del 19 novembre 1982, il secondo con legge n° 12 del 18 marzo 1985.

Il Piano del Parco Naturale regionale di Monte Marcello è stato approvato con Delibera del Consiglio regionale n° 41 del 3 Agosto 2001; l'individuazione del ruolo e delle finalità di tale Piano sono riferiti sia alla L. 394/1991 (art. 12 e 25), che gli assegna prevalenza rispetto a qualsiasi altro strumento pianificatorio sia agli art. 16 e 17 della L.R. 12/95 laddove vengono individuati nel Piano dell'Area protetta e nel Piano pluriennale socioeconomico gli strumenti attuativi e le finalità istitutive delle aree protette regionali.

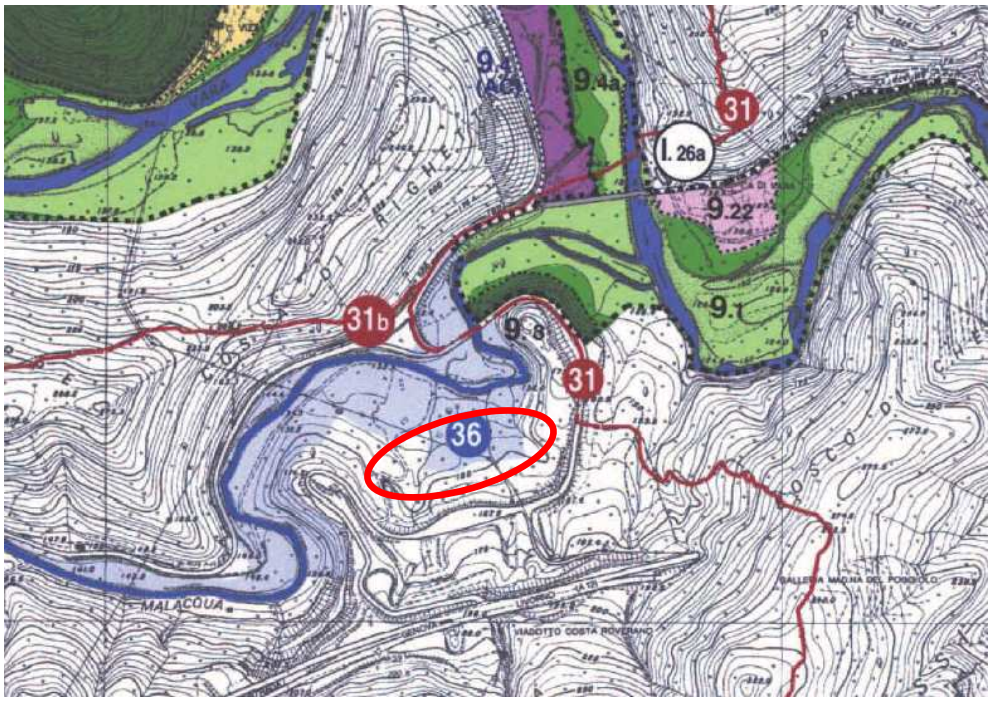


Figura 2.11–Estratto Tav. 6 Fasce di Protezione - con sovrapposizione area di intervento

L'area d'intervento ricade in parte in zona definita "Corridoio Biologico", tali corridoi sono finalizzati al mantenimento delle connessioni tra ecosistemi e biotipi e al supporto di stato ottimale della conservazione e valorizzazione della specie e degli habitat presenti nelle aree ad alto valore naturalistico.

2.1.3.2 Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

Il D.P.R. 357/97 ed il successivo D.P.R. 120/03, in recepimento della Dir. 92/43/CEE, hanno portato alla delimitazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e hanno fissato l'obbligo di redigere una Relazione d'Incidenza relativamente ad alcune categorie di opere ricadenti entro i confini dei suddetti SIC. L'art.5 comma 3 del D.P.R. 120/03 stabilisce che debba essere valutata l'eventuale incidenza di opere anche non ricadenti direttamente all'interno dei SIC ma che in qualche modo potrebbero esercitare effetti negativi sugli stessi.
La Regione Liguria con la D.G.R. 646/01 ha poi indicato più in dettaglio i contenuti minimi di questa relazione.

Nel sito "cartografiarl" è possibile verificare on-line i vincoli su tutto il territorio regionale; lo stralcio che comprende l'area di interesse (Figura 2.6) evidenzia che il sito d'intervento non ricade all'interno di alcun sito di interesse comunitario (mappatura in rosa) o di vincolo paesistico di bellezze d'insieme (mappatura rigata rossa).

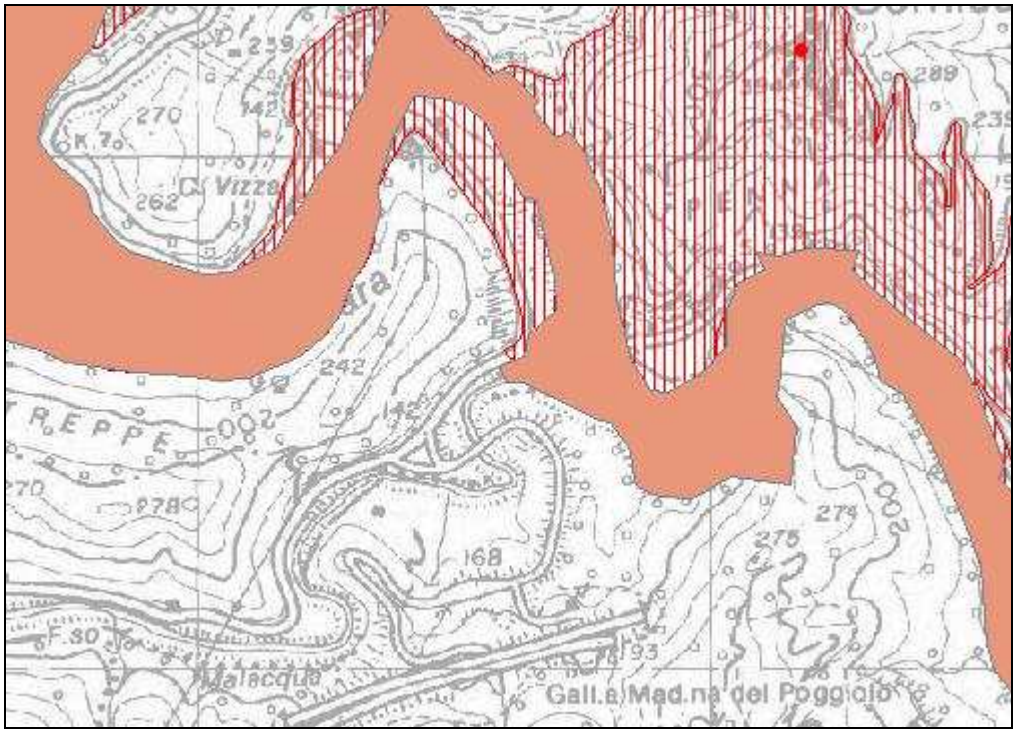


Figura 2.12 –Stralcio della carta dei vincoli nel territorio regionale della Liguria

2.1.3.3 Zone di Protezione Speciale

Ogni Stato è tenuto a comunicare alla Commissione Europea la lista delle ZPS designate. In Italia l'individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni e dalle Province autonome, che richiedono la designazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, presentando un formulario standard dei siti proposti. Il Ministero a sua volta trasmette i formulari e le cartografie alla Commissione Europea. Dal momento della trasmissione, le zone di protezione speciale entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 e su di esse si applicano pienamente le indicazioni della Direttiva "Habitat" in termini di tutela e gestione.
Il sito di intervento non ricade all'interno della perimetrazione di ZPS.

2.1.3.4 Tutela delle acque

Ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al fine di salvaguardare le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, è prevista una fascia di rispetto di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Dal rilevamento eseguito si evince che nel raggio di 200 m dal perimetro esterno dell'area d'intervento non vi è presenza di fonti, sorgenti, o quant'altro destinato al consumo umano.

2.1.4 Programmazione generale e specifica nel settore dei rifiuti

La Normativa Comunitaria tutela il "sacro diritto" delle popolazioni di condurre un tenore di vita soddisfacente, garantendo il rigoroso rispetto di alcuni principi fra i quali il principio della "gestione efficiente" da un punto di vista ecologico contenuto nell'art. 4 e nell'art. 8 della Direttiva 91/156/CEE, per il quale qualsiasi intervento riguardante la gestione dei rifiuti deve essere attuato "senza procurare alcun danno alla salute dell'uomo e senza utilizzare procedure oppure metodi che possono provocare pregiudizio all'ambiente".
Con il D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 è stata recepita la Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, che ha introdotto nell'ordinamento nazionale specifiche disposizioni relative alla gestione delle discariche, disposizioni ribadite dall'articolo 182 del nuovo Codice ambientale. Tale normativa disciplina la gestione delle discariche, stabilisce requisiti operativi e tecnici per il rilascio del titolo autorizzativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e per lo svolgimento delle operazioni di

chiusura. Lo scopo principale di tale normativa è quello di "prevenire o ridurre il più possibile le influenze negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana determinate dalle discariche dei rifiuti, durante il proprio ciclo di attività ma anche nella fase successiva alla chiusura".

Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. La parte IV è dedicata alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati e prevede:

- la ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti in conformità a quelle stabilite dalla normativa comunitaria;
- la razionalizzazione della normativa in materia di autorizzazioni;
- la conferma dell'organizzazione per Ambiti territoriali ottimali; l'istituzione della gestione associata delle funzioni degli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale mediante istituzione di un'Autorità d'ambito dotata di personalità giuridica; la previsione dell'affidamento della gestione tramite procedure ad evidenza pubblica;
- la revisione della disciplina dei consorzi mediante l'introduzione di istituti volti ad assicurare la massima concorrenzialità nella gestione del sistema e con la previsione della possibilità di costituire ulteriori consorzi di filiera, oltre a quelli già esistenti.

2.1.4.1 Piano Provinciale di localizzazione delle aree per impianti di recupero e di smaltimento rifiuti

La Provincia di La Spezia ha elaborato un proprio "Piano per l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei RU" (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 03.03.2003).

Il Piano ha come principali propositi la riduzione della produzione dei rifiuti ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, recupero, riciclaggio e riutilizzo previsti dagli strumenti di pianificazione superiore e definendone di propri.

Tali scopi sono perseguiti attraverso l'analisi dello stato attuale, la definizione di strategie per la riduzione della produzione dei rifiuti, l'analisi dei modelli operativi e dei criteri di ottimizzazione della raccolta differenziata.

In particolare, per la definizione degli obiettivi di raccolta e per l'organizzazione della stessa, il Piano suddivide la Provincia in sub- ambiti (o comprensori) sulla base di un'analisi territoriale. Per ciascuno di questi ambiti viene individuata la composizione merceologica del rifiuto e delle componenti recuperate, vengono ipotizzati possibili modelli di raccolta e le relative potenzialità di intercettazione. A valle di tale analisi si definiscono obiettivi specifici e realmente raggiungibili per il singolo ambito e quindi i valori medi per l'intera provincia.

Il Piano propone inoltre le attività da svolgersi a valle della raccolta dei rifiuti tramite la definizione delle metodologie di trattamento del materiale recuperato e dei rifiuti veri e propri.
Sulla base di ciò sono quindi determinati i fabbisogni impiantistici per il trattamento e lo smaltimento e vengono indicati i criteri di individuazione dei siti idonei ad ospitare tali impianti alla luce anche della sostenibilità ambientale degli interventi proposti.
Il Piano prevede la progressiva realizzazione e messa in esercizio di una rete impiantistica costituita da :

- impianti di supporto per la valorizzazione dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata (piattaforme, impianti per la selezione ingombranti ed assimilabili e secco leggero. Impianti di valorizzazione di specifici flussi);
- impianti di compostaggio della frazione verde e della frazione organica, anche con fanghi urbani compatibili e residui agro- alimentari;
- impianti di trattamento meccanico- biologico, costituiti da linee di selezione del rifiuto urbano residuo (ad eccezione del rifiuto stradale) per la produzione di frazione secca combustibile (CDR) e da linee di trattamento biologico idonee alla stabilizzazione del rifiuto (preferibilmente aerobica);
- discarica destinata a scorie e residui inertizzati, a scarti di processo non valorizzabili e alla copertura di eventuali situazioni di emergenza.

Nel Piano si affronta infine la questione della sostenibilità ambientale delle scelte effettuate rispetto a quelle possibili (compatibili con i vincoli normativi) utilizzando il criterio della flessibilità e ricorrendo a metodologie derivate dalla valutazione di impatto ambientale.
La valutazione della sostenibilità del piano e l'analisi degli scenari è stata effettuata tenendo conto anche dei criteri e degli indicatori individuati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Secondo tale elaborazione la soluzione ottimale è rappresentata dalla raccolta differenziata e trattamenti meccanico- biologici con produzione di CDR.

L'Impianto CDR è stato realizzato e ad oggi i residui inertizzati vengono smaltiti presso impianti fuori Provincia in quanto non è stata ancora realizzata la discarica di servizio, oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale; l'area di Mangina, nel Piano Provinciale, viene indicato come possibile per l'ubicazione della discarica di servizio.

2.2 Indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari

Come indicato nella normativa regionale, dopo aver ottenuto il giudizio positivo di Compatibilità Ambientale dell'intervento proposto, l'Amministrazione competente potrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'opera.

Il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento. In particolare, la fase di costruzione dell'opera avrà una durata di circa un anno e prevederà la modellazione del terreno per la realizzazione dell'invaso, la realizzazione del sistema di impermeabilizzazione della discarica, la costruzione della viabilità di accesso all'area, della viabilità interna all'impianto e di tutte le opere necessarie al corretto funzionamento della discarica di progetto (canale di guardia, rete piezometrica, area servizi, ecc).

L'area è raggiungibile tramite i seguenti percorsi:

- uscita autostradale A/12 GE-LI - casello autostradale di "Brugnato-Borghetto Vara" (circa 3,60 Km) oppure dal casello autostradale di "Carrodano-Levanto" (circa 3,00 Km);
- strada Provinciale n° 566 della "Val di Vara".

La viabilità specifica di accesso all'area dell'impianto è accessibile dallo svincolo autostradale esistente di proprietà della SALT S.p.A., con larghezza della carreggiata pari a circa 6 m.

2.3 Attualità del progetto ed eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori

Il progetto risponde a quanto previsto nel Piano Provinciale dei Rifiuti.

Dallo studio condotto non sono emersi elementi rilevanti in contrasto con gli strumenti di programmazione e pianificazione. Il progetto risulta coerente con le attuali indicazioni fornite dalle normative nazionali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Si evidenzia inoltre la non sussistenza di condizionamenti e vincoli, nonché l'assenza di particolari esigenze di tutela ambientale.

Per quanto concerne la destinazione urbanistica, essa potrà essere variata, ove approvata, in sede di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base delle informazioni riportate in precedenza, si è in grado di esprimere una valutazione positiva della proposta di intervento nell'ambito del Quadro Programmatico di riferimento.